

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MACAGGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1967

Disposizioni transitorie sul collocamento a riposo dei medici e veterinari provinciali, degli ufficiali sanitari, dei medici e chimici dei laboratori provinciali, dei veterinari comunali, dei medici igienisti addetti agli uffici comunali di igiene e sanità

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della scelta del limite di età per il collocamento a riposo dei pubblici dipendenti non può porsi, come è noto, in termini generali, di massima, poichè non può concepirsi un limite uguale per tutte le categorie, diversi essendo i fattori che all'uopo debbono considerarsi.

La stessa legge 15 febbraio 1958, n. 46, che dettò disposizioni generali sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, ebbe cura di precisare che nulla si innovava circa i limiti di età previsti per i dipendenti appartenenti a « particolari categorie » (articolo 1, quarto comma), così ribadendo la inammissibilità di un criterio unico, essendo invece rilevanti, nei singoli casi « particolari », le considerazioni attinenti: *a)* al limite delle capacità di rendimento del funzionario, in relazione al servizio di sua competenza; *b)* all'età media di possibile accesso alla carriera, onde individuare il numero degli anni di servizio che si possono normalmente compiere, dall'inizio del servizio stesso fino al collocamento a riposo, numero che deve, per esigenze di parità di trattamento, corri-

spondere a quello che la generalità dei dipendenti può, di norma, raggiungere.

Per quanto riguarda i sanitari che prestano la loro opera presso pubbliche Amministrazioni, e specificamente quelli considerati nel presente disegno di legge, deve rilevarsi, quanto al primo dei fattori innanzi accennati, che ogni relativa considerazione porta a concludere per l'esigenza di un limite di età superiore a quello medio generale, poichè la stessa particolare natura delle attività che essi svolgono, in un delicato settore, quale quello della Sanità pubblica, comporta un continuo aggiornamento dello studio e nella ricerca scientifica e quindi induce alla necessità di tener presente il superiore livello intellettuale e di affinamento metodologico, che si raggiunge con gli anni, ed al quale si è sempre avuto riguardo nella determinazione del limite di età per i docenti universitari, per i magistrati, per gli insegnanti, e per altre categorie di funzionari, ugualmente con mansioni di carattere scientifico-professionale, che sono tutti collocati a riposo o fuori ruolo al compimento degli anni settanta.

D'altra parte, la stessa esigenza di requisiti di particolare capacità e specializzazione, per l'accesso alle carriere dei funzionari qui considerati (medici provinciali, ufficiali sanitari, eccetera) comporta che l'inizio del servizio non possa aversi, mediamente, se non intorno ai trenta anni, e cioè ad un'età senza dubbio più elevata di quella media nella quale è possibile accedere ad altre carriere. Già lo stesso corso di studi universitari, della durata di sei anni, e poi l'ulteriore periodo di tempo occorrente per il completamento specifico della preparazione, anche per conseguire le richieste specializzazioni, costituiscono ostacoli insormontabili, per un più spedito inizio delle carriere; e per i funzionari in questione, che quei titoli di laurea e di specializzazione avevano conseguito negli anni intorno al 1940, o anche prima, i prospettati ostacoli furono aggravati dalle contingenze belliche, per la mancata possibilità di partecipare ai concorsi (che per parecchi anni non furono banditi), e per la conseguente impossibilità, per i sanitari dipendenti da enti locali, che all'epoca già fossero stati in servizio di ruolo, di migliorare la propria posizione di carriera, partecipando a concorsi per sedi di maggiore importanza.

Vero è che per gli ufficiali sanitari (con un provvedimento riguardante anche i medici condotti), ci si è già preoccupati di assicurare la permanenza in servizio, fino al massimo di settanta anni, per quelli di essi che, al compimento del sessantacinquesimo anno, non raggiungano il massimo del servizio utile a pensione.

Ma, come è evidente, il problema è stato così risolto molto parzialmente, poichè, attesa la notevole differenza tra un trattamento di attività ed un trattamento di quiescenza, resta una grave sperequazione, ancora, rispetto alle altre categorie di pubblici dipendenti, alle quali, o perchè l'accesso in carriera è possibile in giovanissima età, o perchè il limite per il collocamento a riposo è fissato ai settanta anni, è comunque data la possibilità di restare in servizio per quaranta anni ed oltre; e resta una sperequazione ancora più grave nei confronti degli altri

sanitari, poichè quelli di essi, che evidentemente per maggior merito, riuscirono a laurearsi ed a specializzarsi, e poi a vincere il concorso in più giovane età, si trovano svantaggiati, ora, rispetto agli altri.

Considerazioni analoghe a quelle qui esposte hanno già indotto il Parlamento a risolvere il problema, per un'altra categoria di sanitari, gli ospedalieri, in termini di più completa giustizia, prevedendosi, sia pure in via transitoria, il mantenimento in servizio fino al compimento di settanta anni, indipendentemente dall'anzianità effettiva già acquisita, per quelli che attualmente comunque occupano un posto di ruolo (articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336).

Ed appare indispensabile, quindi, che anche per i sanitari, di cui qui si tratta, si provveda in conformità, e cioè almeno con una disciplina transitoria, la quale, per sua natura, non pregiudica ogni più completa regolamentazione della materia, che voglia poi studiarsi, e non impegna, comunque, la questione di fondo (circa il generale limite per il pensionamento), che appunto in altra occasione, anche nel quadro di più vaste riforme, potrà essere autonomamente ed ampiamente esaminata.

E poichè il problema, come innanzi si è visto, è più sentito per i sanitari, ai quali l'accesso alle carriere, o il progresso nelle stesse, fu ostacolato dagli eventi bellici, e dalla situazione che ne seguì, e richiede una più urgente soluzione per quelli di essi che sarebbero prossimi al collocamento a riposo, secondo le disposizioni ora vigenti, può anche limitarsi l'ambito di applicabilità della stessa disciplina transitoria che si propone, stabilendosi il mantenimento in servizio, fino all'età di settanta anni, soltanto per quelli entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952 (limite temporale uguale a quello previsto dalla legge 7 maggio 1965, n. 459).

È superfluo rilevare, infine, che nessun onere di spesa deriverà alle Amministrazioni interessate, le quali, anzi, trarranno giovamento dalla possibilità di valersi ancora della collaborazione di funzionari di maggiore provata esperienza e di affinata preparazione scientifico-professionale.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

I medici o veterinari provinciali, gli Ufficiali sanitari, i medici e chimici dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, i medici igienisti addetti agli uffici comunali di igiene e sanità, che occupino un posto di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, e che siano entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, sono trattenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.